ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
E POLITICHE DEL PERSONALE

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ARU

N 40 **del** 07/10/16

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 1.167. Presa atto prosecuzione interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 26.03.2001 n. 151.

IL DIRETTORE

Della STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9 ,e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I ;

VISTA la Pec prot. 53663 del 25.8.2016 della dipendente matricola n. 1167 che ha trasmesso il Provvedimento n. 146 del 24.8.2016 dell'ASP di Catania, Servizio di Medicina Legale e Fiscale, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001 l'interdizione dal lavoro della dipendente matricola n. 1167 dal 22.8.2016 al 20.9.2016 ;

CHE l'art. 17 comma 2 così recita " *La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:*

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12;"

CHE il successivo comma 3 prevede che " *L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il*

provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice."

VISTO l'art. 17 del CCNL 20.9.2001 che al comma 1 prevede che "*Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo di cui all'art. 17 del CCNL 20.9.2001 il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute;"*

CHE il successivo comma 2 così recita " *Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:*

a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 38 del 14.9.2016 si è preso atto del Provvedimento di interdizione dal lavoro n. 146 del 24.8.2016 dell'ASP di Catania, Servizio di Medicina Legale e Fiscale riguardante la dipendente matricola n. 1167 dal 22 agosto al 20 settembre;

Che la dipendente in questione con pec del 22.9.2016 prot. 60439 ha trasmesso il provvedimento n. 161 del 21.9.2016 di prosecuzione dell'interdizione dal 21.9.2016 – 20.10.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. Di prendere atto del Provvedimento n. 161 del 21.9.2016 dell'ASP di Catania, Servizio di Medicina Legale e Fiscale, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001 l'interdizione dal lavoro della dipendente matricola n. 1167 dal 21.9.2016 al 20.10.2016;
2. Di dare atto che per i suddetti periodi di assenza alla dipendente matricola n. 1167 spetta l'intera retribuzione mensile ai sensi dell'art. 17 del CCNL 20.9.2001 ;
3. Notificare il presente provvedimento all'interessata, al Direttore ST di Catania ed agli Uffici del Trattamento Economico per quanto di loro competenza ;
4. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessata;
5. Pubblicare la presente determina all'Albo dell'Agenzia.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Il Direttore della SA4
(Dott. Pietro Maria Testaì)